

ART. 46 - WELFARE INTEGRATIVO E BILATERALITA' – SANITA' INTEGRATIVA

Disposizioni integrative

Con riferimento all'art. 46 – "Welfare integrativo e bilateralità - Sanità Integrativa" – le parti definiscono le seguenti disposizioni integrative:

PERIODO DI PROVA

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l'iscrizione obbligatoria a PMI SALUTE è prevista al superamento del periodo di prova; di conseguenza, la stessa avrà effetto dal giorno successivo a tale superamento ed i lavoratori potranno manifestare la rinuncia all'iscrizione, dandone comunicazione scritta al datore di lavoro, entro i 30 giorni successivi.

Sono fatte salve eventuali iscrizioni effettuate per i lavoratori in prova antecedentemente alla sottoscrizione del presente accordo.

PERIODI DI ASPETTATIVA

Non è dovuta alcuna contribuzione durante i periodi di aspettativa non retribuita (periodi durante i quali si ha la sospensione del rapporto di lavoro a qualsiasi effetto, senza integrazione alcuna), fatta salva per il lavoratore la facoltà di proseguire volontariamente, con onere di 12 euro/mese completamente a suo carico.


Sono fatti salvi i periodi di aspettativa che prevedano qualsiasi forma di integrazione economica, che verranno considerati periodi di servizio a tutti gli effetti.

INTERRUZIONE DEL RAPPORTO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro in corso d'anno per qualsiasi causa intervenuta (escluso il decesso) la copertura sanitaria è operante fino alla scadenza dell'annualità assicurativa nella quale è intervenuta l'interruzione effettiva del rapporto di lavoro (ore 24.00). Pertanto in sede di effettuazione dei conteggi di chiusura del rapporto di lavoro l'azienda dovrà provvedere a prelevare e a versare in unica soluzione le quote del contributo annuo residuo applicando le seguenti disposizioni:

- in caso di dimissioni, non per giusta causa, il contributo sarà totalmente a carico del dipendente (compresa quota azienda);
- in caso di licenziamento, non per giusta causa, il contributo sarà totalmente a carico dell'azienda (compresa quota dipendente);
- in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro il contributo residuo annuale sarà a carico delle parti in base agli importi dalle stesse dovuti secondo le regole generali di ripartizione tra azienda e dipendente;
- in caso di decesso, l'adesione e il pagamento della contribuzione e le corrispondenti prestazioni cesseranno l'ultimo giorno del trimestre nel quale termina il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità. In questa ipotesi il datore di lavoro tratterà dalle competenze di fine rapporto del lavoratore i ratei dell'intera contribuzione relativi ai mesi non coperti da retribuzione.

CONFIMI IMPRESA MECCANICA



FIM-CISL



UILM-UIL

